

ADEMPIMENTI GENERALI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE E GESTIONE DEI REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI

a cura di: **Giuseppe Lopez**

Districarsi nel complicato mondo delle norme che regolano la gestione dei rifiuti non è cosa semplice anche per chi vi opera a titolo professionale.

Dei quarantasei decreti necessari per dare piena operatività al decreto Ronchi, ad oggi ne sono stati emanati solamente ventinove. A ciò si aggiungano altre normative specifiche che interagiscono con la disciplina sui rifiuti, (la normativa sugli scarichi idrici ad esempio) per rendere l'insieme normativo un vero e proprio labirinto da cui risulta spesso difficoltoso uscire.

Tra i vari obblighi per coloro i quali gestiscono rifiuti a vario titolo ve ne sono alcuni di natura generale ed altri appartenenti allo specifico settore. Due adempimenti di carattere generale, che interessano tutti gli operatori del settore, sono la tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti e le modalità di emissione del formulario di identificazione rifiuto, che accompagna il trasporto dei rifiuti.

Al riguardo, dal 1997 ad oggi sono state emanati due provvedimenti specifici ed una circolare esplicativa

1. il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1° Aprile 1998 n° 148 – *Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18 comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;*
2. il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1° Aprile 1998, n. 145 – *Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*
3. la Circolare 4 Agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato – *Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente dal decreto ministeriale 1° Aprile 1998 n. 148, e dal decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145.*

che, unitamente agli orientamenti ed alle interpretazioni giurisprudenziali hanno delineato e chiarito le modalità di gestione e compilazione di questi documenti.

Sul supplemento ordinario n° 96/L alla gazzetta ufficiale n° 88 del 14 aprile 2006 è stato pubblicato il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale - che, entrato in vigore il 29 aprile 2006 ha riscritto tra l'altro le norme in materia gestione dei rifiuti e delle bonifiche, modificando alcune disposizioni relative ai formulari ed ai registri di carico e scarico rifiuti.

In attuazione di quest'ultimo decreto legislativo ed in sostituzione del D.M. 148 del 1° aprile 1998, relativo ai registri di carico e scarico, era stato emanato il D.M. 2 maggio 2006, in vigore dal 25 maggio 2006, che è stato dichiarato privo di efficacia giuridica, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno, 2006, relativo alla segnalazione di inefficacia di diciassette decreti ministeriali ed interministeriali, attuativi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riguardante - Norme in materia ambientale - , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data 10, 11, 16, 17, 18 e 24 maggio 2006,.

Attualmente sono pertanto vigenti le disposizioni principali dettate dall'articolo 190 del d.lgs 152/06 e dal D.M. 148/98, relativamente ai registri di carico e scarico rifiuti, dall'art. 193 del d.lgs 152/06 e dal D.M. 145/98 relativamente i formulari di identificazione rifiuto, nonché dalla circolare interministeriale del 1998.

Di seguito si cercherà di tracciare il percorso che deve seguire un produttore di rifiuti per gestire correttamente i propri rifiuti, con particolare riferimento alla tenuta dei registri di carico e scarico, confrontando i nuovi adempimenti con i precedenti, lasciando la descrizione delle modalità per la corretta compilazione dei formulari di identificazione rifiuto ad una successiva trattazione. Il produttore di rifiuti deve qualificare o far qualificare da un professionista del settore i propri rifiuti e cioè descriverli, verificarne la pericolosità, attribuirgli un codice CER, capire se e come è possibile recuperarli o, se impossibile il recupero, le più corrette modalità di smaltimento. Una volta qualificato l'insieme dei rifiuti prodotti, le modalità di

smaltimento o recupero, il produttore deve verificare se è obbligato alla tenuta o meno dei registri di carico e scarico dei rifiuti. Lo schema successivo mette a confronto i soggetti obbligati nel vecchio e nel nuovo regime e di seguito vengono evidenziati i soggetti esclusi dagli obblighi relativi ai registri di carico e scarico:

Erano obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico:	Sono obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico:
→ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti;[1]	→ Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;[2]
→ Chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;[1]	→ Chiunque svolge le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;[2]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi compresi gli oli minerali usati; [3]	→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi compresi gli oli minerali usati;[4]
→ Voce non presente	→ I consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto;[2]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo; [1]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ad esclusione del coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;[5]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali;[1]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali;[5]
→ Le imprese e gli enti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, che producono fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;[1]	→ I soggetti, che producono rifiuti non pericolosi derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, che producono fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;[5]
→ I soggetti pubblici e privati che producono rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse; [6]	→ I soggetti che producono rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture;[7]

* Quando si parla di rifiuti in maniera generica il riferimento è ai rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi;

<u>Non</u> erano perciò obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, in quanto non inclusi nei soggetti obbligati o specificatamente esclusi:	<u>Non</u> sono perciò obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, in quanto non inclusi nei soggetti obbligati o specificatamente esclusi:
→ Gli imprenditori agricoli, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, (<i>secondo l'articolo 2135 del Codice Civile è imprenditore agricolo che esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette</i>	→ Gli imprenditori agricoli, sia per i rifiuti pericolosi che non pericolosi, (<i>secondo l'articolo 2135 del Codice Civile è imprenditore agricolo che esercita attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Si reputano connesse le attività</i>

<i>alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura) con un volume di affari annuo non superiore a 7.746,85 Euro (quindici milioni di vecchie lire);[8]</i>	<i>dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura) con un volume di affari annuo non superiore a € 8.000; [9]</i>
→ Solo se producono rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani (secondo l'articolo 2083 del Codice Civile sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività di raccolta professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia n.d.r.) che non hanno più di tre dipendenti;[8]	→ Voce eliminata
→ I produttori di rifiuti che conferiscono i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, limitatamente alla quantità conferita;[8]	→ I produttori di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, limitatamente alla quantità conferita;[10]
→ I Comuni relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani effettuata direttamente dal gestore del servizio;[11]	→ I Comuni relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani effettuata direttamente dal gestore del servizio;[12]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole ed agro – industriali;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività agricole ed agro – industriali;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione e costruzione;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività di servizio;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi costituiti da macchinari e da apparecchiature deteriorate ed obsolete;[13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi costituiti da macchinari e da apparecchiature deteriorate ed obsolete;[14]
→ Le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli da motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; [13]	→ I soggetti che producono rifiuti non pericolosi costituiti da veicoli da motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;[14]
→ Voce non presente	→ I soggetti che producono il combustibile derivato da rifiuti;[14]
→ Voce non presente	→ I soggetti che producono rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;[14]

<p>→ I soggetti abilitati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;[15]</p>	<p>→ I soggetti abilitati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;[16]</p>
<p>→ I produttori dei rifiuti da imballaggi che provvedono ad organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; [17]</p>	<p>→ I produttori dei rifiuti da imballaggi che provvedono ad organizzare autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale o che attestano, sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 221 commi 5 e 6 ed a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]</p>
<p>→ I produttori dei rifiuti di imballaggio che non ottemperando al punto precedente si costituiscono in uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio ed operanti su tutto il territorio nazionale;[17]</p>	<p>→ I produttori dei rifiuti di imballaggio che non ottemperando al punto precedente si costituiscono in uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio ed operanti su tutto il territorio nazionale ed a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]</p>
<p>→ I soggetti organizzati nel Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI;[17]</p>	<p>→ I soggetti organizzati nel Consorzio Nazionale Imballaggi CONAI ed a condizione che disponga di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]</p>
<p>→ Voce non presente</p>	<p>→ I produttori e gli importatori di pneumatici, singolarmente o in forma associata con obbligo di gestire annualmente una quantità di pneumatici fuori uso pari alla quantità immessa sul mercato e destinata alla vendita sul territorio nazionale ed a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]</p>
<p>→ I soggetti organizzati nei Consorzi Nazionali di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti;[17]</p>	<p>→ I soggetti organizzati nei Consorzi Nazionali di Raccolta e Trattamento degli Oli e dei Grassi Vegetali ed Animali Esausti, a condizione che dispongano di evidenze</p>

→ I soggetti organizzati nei Consorzi nazionali per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;[17]	documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]
→ I soggetti organizzati nei Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi; [17]	→ I soggetti organizzati nei Consorzi nazionali per il riciclaggio di beni in polietilene, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]
→ I soggetti organizzati nei Consorzi Nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati;[17]	→ I soggetti organizzati nei Consorzi nazionali per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]
→ Voce non presente	→ I soggetti organizzati nei Consorzi Nazionali per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili con analoghe funzioni e fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle normative vigenti;[18]
→ Il produttore dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche relativi a insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;[20]	→ I produttori di <u>rifiuti pericolosi</u> che non sono inquadrati in una organizzazione di ente o di impresa adempiono all'obbligo attraverso la conservazione, in ordine cronologico, delle copie del formulario proprie del detentore;[19]
→ I soggetti che non effettuano operazioni rientranti nelle categorie obbligate; [22]	→ Il produttore dei rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche relativi a insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche;[21]
	→ I soggetti che non effettuano operazioni rientranti nelle categorie obbligate; [22]

I soggetti obbligati devono tenere un registro di carico e scarico, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti; tali informazioni saranno poi utilizzate per la comunicazione annuale al Catasto, se dovuta.[23]

Nel caso di registri tenuti da stabilimenti e imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di recupero, le informazioni di cui sopra vanno integrate con:

- L'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- La data del carico, la data dello scarico ed il mezzo di trasporto utilizzato;

- Il metodo di trattamento impiegato;[24]

Le annotazioni sui registri devono essere effettuate secondo i tempi indicati nello schema seguente che confronta vecchie e nuove disposizioni:

<i>Le annotazioni sui registri di carico e scarico dovevano essere effettuate:</i>	<i>Le annotazioni sui registri di carico e scarico devono essere effettuate:</i>
Entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per i produttori di rifiuti;[25]	Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo per i produttori di rifiuti;[26]
Entro una settimana dalla effettuazione del trasporto per i soggetti che effettuano raccolta e trasporto dei rifiuti;[25]	Almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti; [26]
Entro una settimana dall'effettuazione della transazione relativa per i commercianti e gli intermediari che non effettuano la detenzione del rifiuto;[25]	Almeno entro dieci giorni lavorativi , per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, dalla effettuazione della transazione relativa; [26]
Entro ventiquattro ore dalla effettiva presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento e per i soggetti che effettuano attività di intermediazione e commercio con detenzione dei rifiuti;[25]	Entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e smaltimento;[26]
Voce non presente	Entro 24 ore sia per il produttore che per l'affidatario del deposito temporaneo effettuato sul luogo di produzione e gestito da soggetto autorizzato alla gestione dei rifiuti.[27]

Modulistica e Vidimazione

L'articolo 12 del D.lgs 22/97 ed il successivo D.M. 148/98 disponevano l'adozione di registri predisposti secondo gli allegati A e B al citato D.M., con fogli numerati e con la vidimazione apposta dall'Ufficio del Registro (oggi Uffici locali dell'Agenzia della Entrate).[28]

Il registro può anche essere tenuto mediante strumenti informatici utilizzando carta a modulo continuo purché conforme al modello di registro di carico e scarico indicato negli allegati A o B del D. M. 148/98, e stampato con le cadenze previste per la compilazione a carico dei diversi operatori, nonché in sede di verifica da parte degli organi di controllo.[29]

In sostituzione ai modelli sopra indicati, i produttori di rifiuti non pericolosi (tale semplificazione non riguarda i rifiuti prodotti dalle attività di recupero o di smaltimento), possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazioni contabili:

- Registri I.V.A. di acquisto e vendite;
- Scritture ausiliari di magazzino di cui all'articolo 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e succ. mod.
- Altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di Legge;[30] La sostituzione dei registri di carico e scarico rifiuti con le scritture contabili sopra elencate ha efficacia solamente se queste risultano conformi alla normativa applicabile ai registri IVA, se numerate e vidimate, se integrate con il formulario di identificazione rifiuto e se vi siano indicate, con le cadenze temporali previste per legge le seguenti informazioni:

- a) La data di produzione o di presa in carico o di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui viene effettuato il movimento

b) Le quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;c) L'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;d) Il numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento;e) L'eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale;[31]

La vidimazione può essere fatta con la procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili.
[32]

I soggetti la cui produzione annua di rifiuti (sono quindi esclusi i soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti) non supera le cinque dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata[33] e le due tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate, o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

In questo caso i registri possono essere tenuti anche in forma "multaziendale" cioè utilizzando lo stesso modulo continuo per più soggetti, previa opportuna vidimazione effettuata nel rispetto della normativa vigente per le scritture contabili.[34]

Con la risoluzione n. 159/E dell'11 novembre 2005, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha escluso che per la vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti sia dovuta l'imposta di bollo, la tassa sulle concessioni governative ed il diritto d'urgenza, mentre sono dovuti i tributi speciali nella misura di € 3,72 per diritto fisso ed € 1,24 prima pagina.[35]

In analogia con l'abolizione dell'obbligo di vidimazione dei registri IVA, tale obbligo si intenderebbe soppresso anche per i registri di carico e scarico rifiuti.[36]

Infine, l'art. 190 del D.lgs 152/06, al comma 6 ha disposto che i registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA e gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.[37]

Tenuta e Conservazione

I registri di carico e scarico devono essere integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti e conservati per cinque anni decorrenti dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività vanno riconsegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.[38]

I registri vanno tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti degli intermediari.[38]

I luoghi ove viene esercitata l'attività vanno registrati sull'intestazione del registro di carico e scarico alla voce ubicazione dell'esercizio.[39] I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi, relativamente ai settori acqua, energia, trasporto e telecomunicazioni, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente la cui ubicazione va comunicata preventivamente alla provincia medesima.[40]

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente,

direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura è eseguita non oltre i sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. Quanto sopra si applica anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui sopra.

I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui sopra possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti come sopra indicato.[41].

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle fognature si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Un decreto successivo dovrà definire le modalità di gestione di tali rifiuti.[42]

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.[43]

Le registrazioni sono obbligatorie anche per il deposito temporaneo, cioè il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti purché:

- ◆ Non contengano policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 mg/Kg né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 mg/Kg;

- ◆ I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento *secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:*

- ➔ con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- ➔ quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

- ➔ limitatamente al deposito temporaneo, effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- ◆ I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- ➔ Con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

- ➔ quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi; In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

oppure

- ➔ limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;

- ◆ Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

◆ Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.[44] I soggetti che svolgono attività di autodemolizione, autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs 22/97, che rinvia agli articoli 27 e 28 del citato decreto e che prevedono l'autorizzazione ordinaria per la gestione dei rifiuti, oggi superato dal D.lgs 209/2003 – Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso - , sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico rifiuti per i rifiuti gestiti e prodotti dalla medesima attività.

Devono inoltre tenere il registro previsto dal regolamento di cui al D.lgs 285/92 che deve essere vidimato dalla Questura. Per questi soggetti la presa in carico dei veicoli da demolire può essere annotata solo sull'apposito registro di entrata e uscita di cui al D.lgs 285/92. In tal caso il "numero di registro" da apporre sul formulario di trasporto dei veicoli avviati a demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul registro di cui al D.lgs 285/92.

Sul registro di carico e scarico rifiuti potranno essere annotate solamente le operazioni di carico e scarico di rifiuti derivanti dall'attività di demolizione. In tal caso il "numero di registrazione" da apporre sul formulario di trasporto dei rifiuti prodotti dalla demolizione sarà quello relativo all'annotazione sul corrispondente registro di carico e scarico.

Analogamente i concessionari di veicoli potranno annotare la presa in carico e lo scarico dei veicoli da avviare alla rottamazione nel predetto registro di cui al D.lgs 285/92.[45]

Modulistica

Esistono due modelli di registri di carico e scarico di cui uno ad uso dei produttori, recuperatori, smaltitori, trasportatori, intermediari e commercianti detentori del rifiuto (mod. A) ed uno ad uso solo di intermediari e commercianti non detentori del rifiuto (mod. B).[46] Nel modello destinato ai produttori, ai trasportatori, agli smaltitori ed ai recuperatori, agli intermediari ed ai commercianti che detengono il rifiuto, la prima pagina del registro di carico e scarico va compilata indicando i seguenti dati:

◆ **I dati anagrafici relativi all'impresa – denominazione, residenza, codice fiscale ed ubicazione dell'esercizio;**

Attenzione questi dati ad esclusione dell'ubicazione dell'esercizio vanno indicati prima della vidimazione del registro. L'ubicazione dell'esercizio può essere indicata anche dopo la vidimazione ma va comunque indicata prima dell'annotazione della prima operazione; per ubicazione dell'esercizio si intende la sede dell'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, o la sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e presso la sede dei commercianti degli intermediari. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi, relativamente ai settori acqua, energia, trasporto e telecomunicazioni, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente la cui ubicazione va comunicata preventivamente alla provincia medesima;

Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura è eseguita non oltre i sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. Quanto sopra si applica anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui sopra.[47]

◆ **L'attività svolta** cioè se trattasi di impresa che produce i rifiuti o li trasporta o ne fa commercio ed intermediazione o li recupera o li smaltisce. In questi ultimi due casi vanno indicati i codici relativi all'attività così come indicati negli allegato B (operazioni di smaltimento) e C (operazioni di recupero) del decreto

legislativo 152/06; Nel caso di più attività svolte dal medesimo soggetto può essere tenuto un solo registro ma devono essere barrate tutte le caselle corrispondenti alle attività svolte. Nel caso di più impianti distinti all'interno del medesimo stabilimento, ogni impianto dovrà disporre di un registro di carico e scarico;[48]

◆ **Il tipo di attività**, solo se si tratta di imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, e cioè la categoria di attività così come individuata negli allegati B e C del decreto legislativo 152/06, nonché una descrizione generale e sintetica del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto, separazione, trattamento chimico fisico, trattamento biologico, inertizzazione;[49]

◆ **La data ed il numero** della prima e dell'ultima registrazione;[50]

◆ **L'elencazione di tutte le possibili caratteristiche** proprie del rifiuto con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo; i numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di una annotazione di una operazione di carico o di scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere indicati nel corso delle annotazioni di carico e scarico sul registro alle corrispondenti voci di stato fisico e classe di pericolosità;[51] I fogli interni devono contenere le seguenti informazioni:

◆ Nella **prima colonna** deve essere contrassegnata la casella relativa alla operazione che si sta registrando (carico e cioè produzione del rifiuto o entrata nell'impianto – scarico cioè uscita dall'impianto o immissione in trattamento). Va quindi indicato il numero progressivo dell'operazione, la data di registrazione. In caso di scarico, con fuoriuscita del rifiuto dall'impianto devono essere indicati il numero del formulario, la data di effettuazione del trasporto, (e non la data di compilazione del formulario), ed il riferimento alla registrazione dell'operazione con cui il medesimo rifiuto è stato preso in carico; Si ritiene utile evidenziare che nella circolare si fa riferimento alla data di emissione del formulario.[52] Ogni registrazione deve essere riferita ad un solo formulario di identificazione rifiuti.[53]

Nel caso in cui il trasporto non sia accompagnato da stoccaggio intermedio (cioè quando il trasportatore prende in carico i rifiuti e li consegna direttamente ad uno smaltitore recuperatore terzo) è possibile, solo per il trasportatore, effettuare una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati, barrando entrambe le caselle ed avendo cura di indicare la data di inizio e la data di fine del trasporto.[54] Nel caso di raccolta di rifiuti speciali della stessa tipologia ed individuati dal medesimo codice CER da parte di un unico raccoglitore / trasportatore presso più produttori / detentori, il raccoglitore / trasportatore effettua un'unica annotazione sul proprio registro di carico e scarico che dovrà riguardare tutte le utenze servite nell'arco della stessa giornata e dovrà contenere gli estremi dei formulari emessi nell'arco della medesima giornata.[55]

Nel caso in cui all'interno di un'area privata delimitata siano localizzati più impianti produttivi gestiti da distinti soggetti giuridici, e tali singole unità provvedano alla gestione dei propri rifiuti tramite un soggetto terzo, dotato di centro di stoccaggio autorizzato, che è localizzato all'interno dell'area medesima, la movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di tale area privata delimitata dai singoli impianti di produzione al centro di stoccaggio, non dovrà essere accompagnata dal formulario di identificazione rifiuto.[56]

Tuttavia, dai registri di carico e scarico tenuti dai singoli impianti produttivi e dal centro di stoccaggio dovrà risultare lo scarico dei rifiuti ed il loro conferimento al centro di stoccaggio gestito da un soggetto terzo all'interno della medesima area privata delimitata.[56] Per tale fine si potrà utilizzare anche lo spazio relativo alle annotazioni.[56]

◆ Nella **seconda colonna** vanno indicate le caratteristiche del rifiuto e cioè:

- il codice CER;
- la descrizione del rifiuto così come risulta dal codice CER, mentre per i codici terminanti con il numero 99 (rifiuti non specificati altrimenti) va annotata una descrizione appropriata, per quanto possibile, del particolare rifiuto;
- lo stato fisico del rifiuto:
 1. Solido polverulento;
 2. Solido non polverulento;
 3. Fangoso palabile;
 4. Liquido;

- Le classi di pericolo – (H1-H14) solo se trattasi di rifiuti pericolosi;
- Solo nel caso di scarico, la destinazione del rifiuto (smaltimento o recupero) con l'indicazione del codice di cui agli allegati B (operazioni di smaltimento) e C (operazioni di recupero) del decreto legislativo 152/06; [57]

◆ Nella **terza colonna** va indicata la quantità di rifiuti, espressa in Kg o in litri e o in metri cubi, prodotti all'interno dell'unità locale o presi in carico;[58]

◆ Nella **quarta colonna**, solo i soggetti che effettuano attività di manutenzione delle infrastrutture devono indicare il luogo di produzione dei rifiuti derivante da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. Sempre nella medesima colonna qualora la presa in carico o l'uscita dei rifiuti sia gestita tramite un intermediario o un commerciante vanno indicati i seguenti dati della società commerciale o di intermediazione:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Sede dell'impresa;
- Numero di iscrizione all'Albo Gestione Rifiuti;[59]

Nella **quinta colonna** possono essere riportate eventuali annotazioni. Nel caso di registri tenuti da stabilimenti e imprese che svolgono attività di smaltimento e/o di recupero le informazioni di cui sopra vanno integrato con:

- L'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
- La data del carico, la data dello scarico ed il mezzo di trasporto utilizzato;
- Il metodo di trattamento impiegato;[60] Nel modello destinato solo ad intermediari e commercianti non detentori del rifiuto (mod. B), sulla prima pagina vanno indicati:[61]

◆ I dati anagrafici relativi all'impresa – denominazione, residenza, codice fiscale ed ubicazione dell'esercizio;

◆ L'elencazione di tutte le possibili caratteristiche del rifiuto con riferimento allo stato fisico ed alle classi di pericolo; i numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di una operazione di carico o di scarico sul registro per individuare per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. A tali fini i predetti numeri e lettere devono essere indicati, nel corso delle annotazioni di carico e scarico sul registro, alle corrispondenti voci di stato fisico e classe di pericolosità;[62] I fogli del registro devono contenere le seguenti informazioni:

◆ Nella **prima colonna** vanno indicate le informazioni relative alla data dell'operazione ed il numero del formulario con la data di effettuazione del trasporto. Si deve fare riferimento al formulario emesso dal produttore ed ai fini dell'integrazione con il registro, l'intermediario dovrà allegare al registro stesso una copia fotostatica del formulario.[63]

◆ Nella **seconda colonna** vanno indicate le caratteristiche del rifiuto e cioè:

- il codice CER;
- la descrizione del rifiuto;
- lo stato fisico del rifiuto:

1. Solido polverulento;
2. Solido non polverulento;

3. Fangoso palabile;

4. Liquido;

- Le classi di pericolo (H1-H14.) solo se trattasi di rifiuti pericolosi;
- La destinazione del rifiuto con l'indicazione del codice di attività di cui agli allegati B (operazioni di smaltimento) e (operazioni di recupero) C del decreto legislativo 152/06, se la registrazione si riferisce allo scarico;
- La quantità di rifiuti espressa in Kg od in litri;
- ◆ Nella **terza colonna** devono essere riportati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo del produttore / detentore del rifiuto e del trasportatore;
- ◆ Nella **quarta colonna** devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e l'indirizzo del destinatario, specificando se i rifiuti sono destinati ad attività di recupero o di smaltimento ed il relativo codice di attività indicato negli allegati B (operazioni di smaltimento) e C (operazioni di recupero) del decreto legislativo 152/06;[64]

Per eventuali correzioni, si rimanda all'articolo 2219 del Codice Civile – Tenuta della Contabilità – secondo il quale - tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

E' pertanto da evitare l'utilizzo del correttore (bianchetto) e della gomma per cancellare.[65]

Aspetti sanzionatori

Le sanzioni relative alle violazioni circa la corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti sono indicate nell'articolo 258 *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari* – commi 2, 3, e 5 del d.lgs 152/2006 che recitano testualmente [66]: le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dall'amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Ai fini sanzionatori intendiamo quindi:

– **Chiunque** – qualsiasi soggetto obbligato alla tenuta dei registri di carico e scarico;

– **Omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto** – Si ritiene debbano intendersi le irregolarità le omissioni totali o parziali commesse nell'indicazione dei dati previsti per legge, indicati nell'articolo 190 del dlgs 152/06 e precisamente:

- Le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti nonché le altre informazioni previste dal Decreto Ministeriale n. 148 del 1998 e per gli stabilimenti e le imprese che svolgono attività di smaltimento e recupero rifiuti anche:

a. L'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b. La data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c. Il metodo di trattamento impiegato;

◆ **La sanzione amministrativa pecuniaria** che è identica per la totale o parziale omissione dei registri relativi ai rifiuti non pericolosi è oggi compresa tra € 2.600 ed € 15.500 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo pari ad € 5.166,67);

◆ **Nel caso registri relativi ai rifiuti pericolosi** la sanzione amministrativa pecuniaria che è identica per la totale o parziale omissione è oggi compresa tra € 15.500 ed € 93.000 (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo o doppio del minimo pari ad € 31.000);

◆ **La sanzione è unica** anche se sul registro si riscontrano più violazioni;

◆ **Se un registro è utilizzato sia per le annotazioni relative ai rifiuti pericolosi che non pericolosi** si applicano, in caso di violazioni relative a registrazioni di rifiuti pericolosi e non pericolosi le due sanzioni pur trattandosi di un unico registro;

◆ **Nel caso di registri relativi a rifiuti pericolosi**, l'Autorità amministrativa, in sede di emissione dell'ordinanza ingiunzione deve applicare la sanzione accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica per il soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore;

◆ **Nel caso di imprese con un numero di dipendenti inferiore a 15** le sanzioni relative alla violazioni sui registri di carico e scarico per i rifiuti non pericolosi sono comprese tra € 1.040 e € 6.200 (si applica la somma di € 2.066,67 pari al terzo del massimo); per i registri relativi ai rifiuti pericolosi le sanzioni sono comprese tra € 2.070 ed € 12.400 (si applica la somma di € 4.133,33 pari al terzo del massimo);

◆ **Nel caso di indicazioni formalmente incomplete od inesatte** (altre notizie diverse da quelle di cui sopra) o nel caso di mancata conservazione o mancato invio alle autorità competenti dei registri la sanzione da applicare è pari ad € 516, 67 (terzo del massimo).

NOTA: La presente elaborazione è frutto di una lettura della nuova normativa e potrebbe subire variazioni a seguito di una più attenta revisione e degli orientamenti giurisprudenziali che saranno assunti.

Le disposizioni hanno carattere generale e potrebbero subire variazioni per specifiche tipologie di rifiuti.

E' opportuno, e per ciò anticipatamente si ringrazia, che chiunque ravvisi discordanze, imprecisioni o lacune rispetto al dettato normativo lo segnali all'autore per una sempre migliore e corretta informazione.

Si declina infine qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio fermo restando l'efficacia giuridica dei provvedimenti pubblicati.

NOTE IN ALLEGATO